

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

(Provincia di Barletta Andria Trani)



REGOLAMENTO

per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria

(art. 1 commi 816 - 837 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160)

Approvato con delibera di C.C. n. 21 del 21/04/2021
Modificato con deliberazione del C.C. n.21 del 26/04/2023
Modificato con deliberazione del C.C. n. 38 del 22/06/2023

INDICE

- Art. 1 Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
 - Art. 2 Oggetto del canone
 - Art. 3 Ambito di applicazione del canone
 - Art. 4 Soggetto passivo
 - Art. 5 Soggetto attivo
 - Art. 6 Classificazione delle strade per occupazioni di suolo pubblico e suddivisione del territorio Comunale per le esposizioni pubblicitarie – pubbliche affissioni – graduazione del canone
 - Art. 7 Criteri per la determinazione della tariffa del canone e distinzione
 - Art. 8 Riduzioni ed esenzioni sul canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
 - Art. 9 Riduzioni ed esenzioni del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
 - Art. 10 Maggiorazioni sulle pubbliche affissioni
 - Art. 11 Riduzioni ed esenzioni sui diritti sulle pubbliche affissioni
 - Art. 12 Pagamento
 - Art. 13 Rimborsi e Compensazioni
 - Art. 14 Accertamento e riscossione coattiva
 - Art. 15 Contenzioso
 - Art. 16 Norme transitorie
 - Art. 17 Entrata in vigore
- All. A TABELLE
All. 2 Planimetria Centro Storico

ARTICOLO 1

Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Canosa di Puglia, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda a quelli vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico e di piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 2

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ARTICOLO 3

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

ARTICOLO 4 Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione così come prevista dal regolamento vigente in materia di e regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione così come prevista dal regolamento vigente in materia di piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

ARTICOLO 5 Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Canosa di Puglia.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Canosa di Puglia ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici e nel relativo contratto di affidamento del servizio.

5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento.

ARTICOLO 6

Classificazione delle strade per occupazioni di suolo pubblico e suddivisione del territorio comunale per le esposizioni pubblicitarie e per le pubbliche affissioni – graduazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida, salvo eventuali successive modifiche, la classificazione adottata con le previgenti deliberazioni regolamentari.
2. Occupazioni permanenti: Alle strade appartenenti alla 1^a categoria, viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria, è stabilita in misura del 82.72% rispetto alla 1^a categoria, la tariffa per la terza categoria è stabilita in misura del 66.67% rispetto alla prima.
3. Occupazioni Temporanee: Alle strade appartenenti alla 1^a categoria, viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria, è stabilita in misura del 75% rispetto alla 1^a categoria, la tariffa per la terza categoria è stabilita in misura del 50% rispetto alla prima.

4. Per l'esposizione pubblicitaria e le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie (normale e speciale) in aderenza a quanto già riportato nel previgente regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni. Alla categoria speciale è attribuita una maggiorazione del 150%.

ARTICOLO 7

Criteri per la determinazione della tariffa del canone e distinzione

1. Il canone per l'esposizione pubblicitaria e per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019. Il Comune di Canosa di Puglia rientra nella fascia compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti. Le misure delle tariffe specifiche sono definite nella delibera di approvazione.
2. La graduazione delle tariffe relative al canone di cui al comma 1 è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

Per le esposizioni pubblicitarie: Il canone dovuto è calcolato in relazione alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati (fino a 5,5 mq – oltre 5,50 e fino a 8,50 – oltre 8,50 mq) e alle modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, a quest'ultima è riconosciuta una maggiorazione del 100% della tariffa base; le superfici inferiori al mq. si arrotondano al mq. e le frazioni oltre il mq. si arrotondano a mezzo metro quadrato superiore. Non si fa luogo all'applicazione del canone per superfici inferiori 300 cmq.

La graduazione delle tariffe relative al canone per le esposizioni pubblicitarie, è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

- b) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche intermini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- c) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, Le occupazioni si distinguono in permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno;
- c) le occupazioni poste in essere per l'attività edilizia anche se superiori all'anno sono considerate "temporanee". Il relativo canone dovrà essere calcolato con la tariffa giornaliera.
- d) le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo: - fino a 6 ore – riduzione del 75% (pubblici esercizi); - tariffa giornaliera - tariffa intera.

La graduazione delle tariffe relative al canone per le occupazioni di suolo pubblico, è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le occupazioni di suolo pubblico inferiori al mq si arrotondano per eccesso al mq. Le frazioni eccedenti il mq. si arrotondano al mq. superiore. Non si fa luogo all'applicazione del canone per superfici inferiore a mezzo metro quadrato.
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area e beneficio economico ritraibile in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

Per l'applicazione del canone sulle pubbliche affissioni, la tariffa di riferimento è quella standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019 in relazione ai coefficienti allegati al presente Regolamento.

La graduazione delle tariffe relative al canone sulle pubbliche affissioni è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) la tariffa è applicata al formato base dei manifesti delle dimensioni 70x100. I manifesti aventi dimensioni inferiori sono rapportati al formato base, mentre per quelli aventi dimensioni superiori la tariffa sarà moltiplicata per il numero dei fogli che compone il manifesto;
- b) durata dell'esposizione del manifesto;
- c) valore economico/commerciale dell'area dove sono situati gli impianti in relazione alla diffusione del messaggio pubblicitario.

- d) Località di esposizione del manifesto.
- 3. I coefficienti moltiplicatori riferiti al beneficio economico relativi ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria e di occupazione di suolo pubblico e del canone delle affissioni, sono approvati dal Consiglio Comunale.
- 4. Le relative tariffe specifiche sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (modificato e integrato).
- 5. Per la prima applicazione, i predetti coefficienti sono approvati con il presente Regolamento e riportati nell'allegato "A".

ARTICOLO 8

Riduzioni ed esenzioni sul canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; la riduzione compete quando i soggetti giuridici predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti quando riferita esclusivamente ai predetti soggetti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

- m) **la pubblicità comunque effettuata nelle manifestazioni patrocinate dal Comune di Canosa di Puglia; il mezzo pubblicitario oggetto dell'esenzione deve contenere con chiara evidenza il nome della manifestazione, il logo del Comune di Canosa di Puglia e la dicitura "in collaborazione o patrocinio del Comune di Canosa di Puglia"**

- n) **la pubblicità effettuata da coloro che adottano aree pubbliche ai sensi del Regolamento comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2008 avente ad oggetto: “Regolamento per adozione di spazi versi e per la donazione di elementi di arredo urbano da parte di soggetti; il mezzo pubblicitario oggetto dell’esenzione deve contenere con chiara evidenza il nome del soggetto, il logo del Comune di Canosa di Puglia;**

ARTICOLO 9

Riduzioni ed esenzioni del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le tariffe del canone per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sono ridotte:
 - per le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 33,33 per cento;
 - per le occupazioni di spazi sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 75 per cento.
2. Le tariffe del canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono ridotte nel seguente modo:
 - per le occupazioni relative ai pubblici esercizi le tariffe giornaliere ordinarie sono ridotte del 75 per cento fino a 6 ore;
 - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (ai sensi dell’art. 3, c. 67, della Legge 549 del 28 Dicembre 1995):
 1. si esonerano dal pagamento della tassa le superfici occupate sino a 10 mq.;
 2. si applica la tariffa ordinaria ridotta dell’80% per superfici superiori a 10 mq tassando l’intera superficie risultante dal titolo e non per la sola parte eccedente i 10 mq.

In relazione alla durata le occupazioni temporanee si riducono:

- fino al 30° giorno riduzione del 25%;
 - superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50%.
 - le riduzioni sono cumulabili tra loro e si applicano alla tariffa standard.
3. Sono esenti dal canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- h) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- i) le occupazioni con botole, bocche di lupo, feritoie, griglie ed intercapedini;
- j) sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - il commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore ad un'ora;
 - le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché siano collocati a delimitazione degli spazi autorizzati e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
 - occupazioni effettuate da imprese private per conto del Comune;
 - accessi a raso, allacci a pubblici servizi, dissuasori (purché posti al di sopra della banchina stradale);
 - i soggetti passivi titolari di esercizi commerciali, artigianali, di pubblici esercizi, nonché quelli che installano ponteggi od impalcature destinate al risanamento o ristrutturazione degli immobili individuati nella categoria 3^a del territorio Comunale (centro storico individuato

con colore rosso nel previgente regolamento Cosap nonché quello individuato con colore rosso nell'Allegato 2 al presente Regolamento), sono esentati dal pagamento sia per occupazione permanente che temporanea;

- i soggetti passivi per la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dall'anno di inizio dell'attività, titolari di esercizi commerciali, artigianali, e pubblici esercizi, nelle aree individuate nell'Allegato n. 3 del previgente regolamento Cosap, per le “nuove attività” individuate nella zona colore rosso dell'allegato 2 del presente regolamento, nonché quelli che installano ponteggi od impalcature destinate al risanamento o ristrutturazione degli immobili ricadenti nei predetti allegati.

Per nuova attività si intende:

- nuova sede dell'attività e/o unità locali con nuova partita IVA;
 - modifica di sede dell'attività e/o unità locali già esistenti in zona diversa da quella di colore rosso alla piantina allegato 2. In tal caso l'agevolazione è riferibile esclusivamente alle sedi e/o unità locali situate nella zona di colore rosso di cui alla piantina allegato 2.
 - ampliamento in modifica di sede dell'attività e/o unità locali in zona di colore rosso di cui alla piantina allegato 2.
- i soggetti passivi titolari di esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi che effettuano l'occupazione di suolo pubblico a mezzo di tende parasole ombreggianti le facciate del proprio esercizio, sono esentati dal pagamento del canone fino ad una superficie di mq 6,00. Per eventuali occupazioni aventi superfici maggiori, il canone sarà corrisposto esclusivamente per la superficie in eccedenza rispetto a quella di esenzione;
 - le occupazioni di soprassuolo con condizionatori d'aria con unità esterna.
 - le occupazioni, da parte di soggetti privati o pubblici, mediante l'istallazione di colonnine di ricarica per autoveicoli a trazione elettrica, a condizione che l'energia fornita sia di provenienza certificata da fonti rinnovabili.
- **le occupazioni del suolo da parte di soggetti privati o pubblici per manifestazioni aventi il patrocinio del Comune di Canosa nonché quelle effettuate ai sensi del "Regolamento per adozione di spazi versi e per la donazione di elementi di arredo urbano da parte di soggetti approvato con deliberazione di CC n. 31 del 28/07/2008;**

ARTICOLO 10

Maggiorazioni sulle pubbliche affissioni

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

2. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga ulteriore maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi prescelti tra quelli della superficie disponibile.

ARTICOLO 11

Riduzione ed esenzioni sui diritti sulle pubbliche affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali anche con presenza di sponsor commerciali, purché la superficie non superi 300 cmq.
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi ad attività istituzionali;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ARTICOLO 12

Pagamento

1. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016, ovvero con le modalità consentite dalla legge.

2. Il canone annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo; qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Per le occupazioni/diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, da intendersi fino ad un massimo di 90 giorni di esposizione, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.
4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
5. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente in un'unica soluzione entro il 31 marzo; qualora sia di importo superiore ad €. 1.500,00 può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
7. Il versamento relativo alla prima annualità, anche se decorrente in un periodo intermedio dell'anno solare, va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso ed è applicata la tariffa annuale. Qualora sia di importo superiore ad €. 1.500,00 può essere corrisposto, previa richiesta da parte del contribuente, in tre rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre. Nei casi di decorrenza della concessione in periodi intermedi, la rateizzazione deve essere rapportata alle prime scadenze utili. Per le concessioni decorrenti successivamente alla scadenza dell'ultima rata il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione.

ARTICOLO 13

Rimborsi e Compensazioni

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune, o al Concessionario in caso di concessione, entro lo stesso termine.
4. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune, o al Concessionario in caso di concessione, a titolo di canone o di penalità o sanzioni. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
5. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

ARTICOLO 14

Accertamento e riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. g) della legge n. 160/2019 per le occupazioni e per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. h) della legge n. 160/2019 le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente regolamento, sono applicate nella misura non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al precedente comma 1, né superiore al doppio dello stesso; restano ferme le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Sulle somme non versate (omesso versamento), parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui al precedente comma 2, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze nonché l'irrogazione delle sanzioni, sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 o a mezzo ruolo.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
7. In tutti i casi nei quali non è stata avviata l'attività di accertamento, di verifica o constatazione, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472/97 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 15

Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 16

Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 25/06/1994, nonché la delibera tariffaria approvata dalla Giunta Comunale in data 24/10/2019 con atto n. 222, restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano in

vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.

2. Il regolamento per il canone dell'occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 10/01/2014 e ss.mm.ii., nonché la delibera tariffaria approvata dalla Giunta Comunale in data 13/11/2019 con atto n. 237, restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

3. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate con Chioschi-Dehors ed impianti pubblicitari per le quali è previsto il pagamento di un canone di concessione, continueranno ad effettuare il pagamento nella misura prevista fino alla scadenza della concessione originaria.

4. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria calcolati in base al presente regolamento.

5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di un anno dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

6. La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

ARTICOLO 17

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 in sostituzione dei previgenti regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni che non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

All.to: A

COMMA 819 lett b)

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	ESPOSIZIONI A CARATTERE ANNUALE		
	DIMENSIONI	CAT	coefficiente
cartelli, targhe, insegne. Freccette, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	fino a 5,5 mq.	cat. Normale	0,4
		cat speciale	1
	oltre 5,5 e fino a 8,5 mq	cat. Normale	0,6
		cat speciale	1,2
	oltre 8,5 mq	cat. Normale	0,8
		cat speciale	1,4
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto altrui	al mq.	cat. Normale	1,3
		cat speciale	3,25
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto proprio	al mq.	cat. Normale	0,65
		cat speciale	1,625

	ESPOSIZIONI A CARATTERE TEMPORANEO		
	Tariffa mensile o per frazioni e fino a un massimo di tre mesi		
	DIMENSIONI	CAT	coefficiente
cartelli, targhe, insegne. Freccette, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	fino a 5,5 mq.	cat. Normale	2
		cat speciale	5
	oltre 5,5 e fino a 8,5 mq	cat. Normale	3
	mq	cat speciale	6
		cat. Normale	4
	oltre 8,5 mq	cat speciale	7
striscioni trasversali e simili per giorni 15 o frazioni	al mq.	cat. Normale	23
		cat speciale	57,5
palloni frenati e simili	al mq.	cat. Normale	45
		cat speciale	112,5
distribuzione di volantini per n. persona	al mq.	cat. Normale	4,285
		cat speciale	10,7125
Pubblicità sonora per postazione	al mq.	cat. Normale	11,1
		cat speciale	27,75

COMMA 819 lett. a)

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI OCCUPAZIONI ANNUALI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	coefficiente moltiplicatore
PASSI CARRABILI	0,580
PASSI CARRABILI PROVINCIALI O COMUNALI	0,580
PASSI CARRABILI INUTILIZZATI O INUTILIZZABILI	0,115
ACCESSI O PASSI CARRABILI CON DIVIETO DI SOSTA	0,690
ACCESSI A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	0,518
CHIOSCHI (edicole e vendita fiori)	1,151
CHIOSCHI (Attività produttive/commerciali/pubblici esercizi)	1,727
COLONNINE SCANSARUOTE - TRANSENNE PARAPEDONALI - PARCOMETRI	1,151
FIORIERE	1,151
VETRINE SPORGENTI SU SUOLO	1,151
VETRINE SPORGENTI SOSPESA DAL SUOLO	0,767
SCALINI E SCALINATE PER NEGOZI	1,151
GRIGLIE, BOTOLE E FERITOIE	0,115
TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO	0,345
OCCUPAZIONI VARIE SUOLO	1,151
PENSILINE SOVRASTANTI IL SUOLO	0,767
INSEGNE SPORGENTI	0,767
OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO IN GENERE	0,767
CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICI (tariffa unica) Comma 831 ad utenza	0,000
COLONNE RICARICHE ELETTRICHE	1,151
CHIOSCHI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	2,850
SUOLO PUBBLICO AREE DISTRIBUTORI CARBURANTE	1,151
SERBATOI DI CARBURANTE (UNICO, CONNESSO ED INTERC.) fino a 3000 litri (comma 829)	0,000
oltre 3000 litri (per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000)	0,050
DISTRIBUTORI DI TABACCHI E ALTRI	1,000

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI OCCUPAZIONI GIORNALIERE (ART. 1 COMMA 819 LETT.A)

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	coefficienti
PUBBLICI ESERCIZI (ex legge 25 agosto 1991, n. 287) sedie e tavolini ecc.	3,75
ESERCIZI COMMERCIALI	3,75
EDILI	2,44
TENDE	1,46
SPETTACOLI VIAGGIANTI (GIOSTRE CIRCHI ECC...)	1
PARTITI POLITICI ASS.NI SINDACALI, CULTURALI	1

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER CANONE PUBBLICHE
AFFISSIONI

durata esposizione	CATEGORIA strada	Coefficiente per foglio 70x100
fino a 5 gg	cat. Norm	1,6
	cat. Spec	4
fino a 10 gg	cat. Norm	1,8
	cat. Spec	4,5
fino a 15 gg	cat. Norm	2,1
	cat. Spec	5,25
fino a 20 gg	cat. Norm	2,7
	cat. Spec	6,5
fino a 25 gg	cat. Norm	3,1
	cat. Spec	7,75
fino a 30 gg	cat. Norm	3,6
	cat. Spec	9

